



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 9 del 18/01/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2010, n. 2847

Comune di Nardò (LE) - Miglioramento della funzionalità idraulica mediante riattivazione della Vora "Grotta della Notte" con funzione di secondo scolmatore della Vora "Colucce". Parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del PUTT/P. Deroga alle prescrizioni di base ex art. 5.07 N.T.A. del PUTT/P Soggetto proponente: Comune di Nardò (LE).

L'Assessore alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. di Lecce e confermata dal Responsabile dello stesso Ufficio, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

- "con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;
- l'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del DLgs n. 42/2004 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

CONSIDERATO CHE

Iter procedurale

Dal Comune di NARDO' (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. nonché del provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Qualità del Territorio, ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art.2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se

presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);

- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., come stabilito dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., è possibile realizzare opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere di progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura e assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di Nardò (LE) ha richiesto alla Regione il rilascio del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 nonché del provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. relativamente alle opere di miglioramento della funzionalità idraulica attraverso la riattivazione della Vora "Grotta della Notte" con funzione di secondo scolmatore della Vora "Colucce".

Con nota comunale n. 46047 del 06.12.2010 acquisita al prot. regionale n. 8272 del 07.12.2010 della P.O. di Lecce, il Comune di Nardò (LE) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al progetto in oggetto che risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione specialistica - idrogeologica, elaborati grafici (duplice copia)
- Relazione specialistica di compatibilità PUTT, elaborati grafici (duplice copia)

- Relazione specialistica di compatibilità. Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico (Ambiti distinti) e Piano Faunistico (duplice copia)
- Allegato n. 01 Ubicazione e stralci (duplice copia)
- Allegato n. 02 Planimetrie - profilo longitudinale - sezioni tipo canale - particolari costruttivi (duplice copia)
- Allegato n. f Piano particellare d'esproprio (duplice copia)
- Stralci P.U.T.T./P. (unica copia)

Nella citata nota comunale a firma del Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia, l'Amministrazione Comunale di Nardò precisa che con Delibera del Commissario Prefettizio del Comune di Nardò n. 13 del 04.11.2010 è stato approvato in variante al P.R.G., il progetto definitivo in oggetto secondo le procedure dell'art. 8, comma 1 della L.R. n. 3/05. Con la medesima nota l'Amministrazione Comunale richiede il rilascio del provvedimento di deroga ai sensi dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per ciò che attiene alla realizzazione delle nuove canalizzazioni in quanto interferiscono con l'area di pertinenza e con l'area annessa dell'A.T.D. "vora" per le quali valgono le disposizioni dell'art. 3.06 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.. A tal proposito, nella nota comunale di cui sopra si afferma quanto di seguito testualmente riportato:

- "L'opera, inserita nel contesto rurale, è stata progettata perseguendo l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale, riducendo al minimo le opere di scavo e cementazione, e reimpiegando i materiali calcarei scavati per la realizzazione di muri a secco, con funzione di delimitazione dell'area di intervento;
- Le opere di mitigazione ambientale previste e le finalità dei lavori non comportano nessun deturpamento paesaggistico/ambientale;
- Obiettivo dell'opera è quello di mitigare il rischio idraulico, contribuendo al contempo al superamento dell'emergenza socio/economico/ambientale in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei relativi cicli;
- La localizzazione dell'opera, per la sua specifica funzione, secondo scolmatore della "Vora Colucce", è stata una scelta obbligata."

Descrizione dell'intervento proposto

INTERVENTO: Miglioramento della funzionalità idraulica mediante riattivazione della Vora "Grotta della Notte" con funzione di secondo scolmatore della Vora "Colucce".

Delibera del Commissario Prefettizio del Comune di Nardò n. 13 del 04.11.2010

SOGGETTO PROPONENTE: Comune di NARDO' (LE)

Il progetto proposto prevede la realizzazione di un canale con funzione di secondo scolmatore della Vora denominata "Vora Colucce" e la conseguente riattivazione della Vora denominata "Grotta della Notte". In particolare il canale servirà da scolmatore per la Vora denominata "Vora B" nelle immediate vicinanze della Vora "Colucce". Il previsto canale collega la Vora B con la Vora Grotta della Notte, percorrendo in parte, un tratto interessato da viabilità esistente in terra battuta, lungo la quale corre in adiacenza, prevedendo anche la realizzazione di una viabilità di servizio, per tutta la lunghezza del canale, con annessa area di manovra per i mezzi meccanici. In prossimità della Vora Grotta della Notte, inoltre è prevista la realizzazione di una vasca di grigliatura e dissabbiatura. Inoltre si realizzerà una pista ciclabile lungo il corso del canale quale occasione di incentivazione turistica. Al fine di integrare l'opera nel contesto rurale, tutta l'area sarà delimitata da un muretto a secco e, laddove la natura argillosa del terreno lo consenta, i pendii del canale saranno resi stabili con un rivestimento mediante georete da saturare con terreno vegetale. Infine, laddove il tracciato del canale incontra la viabilità esistente, è previsto l'interramento dello stesso.

Istruttoria rapporti con il P.U.T.T./P.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in oggetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per

il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

L'intervento ricade in un Ambito territoriale esteso di tipo "B - valore rilevante" (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.). A tal proposito occorre puntualizzare quanto asserito dai progettisti e fatto proprio dall'Amministrazione Comunale nella citata D.G.C. n. 220 del 21.10.2010:

"...le aree d'intervento ricadono tutte in ambito territoriale esteso di tipo "B", come definito dal PUTT/P, ma che tale tipologia riviene di fatto dall'inserimento dell'area in "Oasi di protezione - A13 Santo Sidero" nell'ambito del piano venatorio 1999-2003, area che già a partire dall'anno 2004 è stata eliminata dal nuovo Piano Faunistico Venatorio Provinciale".

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore rilevante "B" prevedono la "conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio".

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo "B" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Per il sistema "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definienti gli ambiti distinti di cui all'art. 3.02), di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale. Va mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme e vanno individuati i modi: per la conservazione e la difesa del suolo e per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale; per la riduzione delle condizioni di rischio; per la difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee; non vanno consentite nuove localizzazioni per attività estrattive e, per quelle in attività, vanno verificate le compatibilità del loro mantenimento in esercizio e vanno predisposti specifici piani di recupero ambientale;

- Per il sistema "copertura botanico-vegetazionale e colturale", va perseguita la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, presenti sul territorio regionale, prescrivendo per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) sia la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione, sia lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono. Va inoltre prescritto che per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui al punto 3 dell'art. 3.03, va evitato: l'apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti; la allocazione di discariche o depositi di rifiuti; la modificazione dell'assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili, ecc., va verificata tramite apposito studio di impatto paesaggistico sul sistema botanico/vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione;

- Per il sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", va perseguita la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale, individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti. Va, inoltre, prescritto per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni alterazione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: le aree d'intervento risultano direttamente interessate dall'area di pertinenza e dall'area annessa dell'A.T.D. "vora" per le quali valgono le disposizioni dell'art. 3.06 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.;
- Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale: l'area d'intervento ricade nella zona faunistica "ripopolamento e cattura" denominata Voragini Parlatano per la quale valgono le disposizioni di cui all'art. 3.13 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.;
- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico nè l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

Per ciò che attiene ai beni diffusi del paesaggio agrario sottoposti a tutela dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., emerge che nell'area d'intervento insistono alcuni muretti a secco che rappresentano beni tutelati dal P.U.T.T./P. direttamente interessati dall'attuazione del progetto e per i quali valgono le disposizioni di tutela previsti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del piano regionale.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato da specifici ordinamenti vincolistici (vincolo paesaggistico ex L. 1497/39, Decreti Galasso, vincolo idrogeologico, vincoli ex art. 1 Legge 431/1985 come modificato dall'art. 142 del DLgs 42/2004).

Valutazione della compatibilità paesaggistica

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica dell'intervento in oggetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che le opere previste, in riferimento ai sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", "copertura botanico-vegetazionale, colturale", "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", ricadendo in parte nell'area di pertinenza e nell'area annessa di due "vore" e quindi, percorrendo parte del territorio caratterizzato dalle citate peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero da elementi paesaggistici strutturanti, gli interventi proposti configurano una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., e si riscontra, quindi, la legittimità della richiesta di deroga da parte dell'Amministrazione Comunale ai sensi del punto 3.01 dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

In base a quanto sopra delineato, per quanto attiene alla realizzazione del canale, si ritiene che gli interventi in progetto comportino una trasformazione fisica e un diverso utilizzo del territorio che, pur interferendo con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento, rappresentano modificazioni dell'assetto geomorfologico finalizzate alla regimazione idraulica delle acque pluviali e al loro corretto smaltimento, in un'area soggetta ad allagamenti e in continuità alle opere già eseguite a tali fini, non comportando, peraltro, una sostanziale modifica della morfologia dei luoghi, essendo le stesse opere sostanzialmente interrato. Inoltre, le stesse comportano il ripristino delle vore esistenti con manutenzione delle stesse. Premesso quanto sopra, per quanto attiene a tali interventi ricadenti in un A.T.E. classificato "B", nell'area di pertinenza e nell'area annessa di due vore, proposti in deroga alle prescrizioni di base, dalla documentazione pervenuta, e in particolare dalla già citata nota comunale, risulta sostanzialmente che:

- le opere da realizzare sono di interesse per la popolazione residente, in quanto consentono di mitigare il rischio idraulico, contribuendo al contempo al superamento dell'emergenza socio/economico/ambientale in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei relativi cicli;
- le opere da realizzare non hanno realistiche alternative localizzative, in quanto la localizzazione

dell'opera, per la sua specifica funzione, secondo scoltatore della "Vora Colucce", è stata una scelta obbligata;

- le opere da realizzare sono fondamentalmente compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistiche - ambientali previste nei luoghi.

Conclusioni e prescrizioni

In relazione al provvedimento di deroga previsto dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, relativo alla realizzazione del nuovo canale, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene di poter esprimere parere favorevole a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni finalizzate ad un migliore inserimento delle opere nel contesto paesaggistico di riferimento:

1) siano salvaguardati gli esistenti muretti a secco e in generale i beni "diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico, attraverso il loro mantenimento e/o ricostituzione in adiacenza al tracciato interessato dalle opere. Nel caso sia strettamente necessaria la ricostituzione degli stessi si prescrive l'utilizzo di materiali lapidei locali e di tecniche tradizionali;

2) siano salvaguardati gli esistenti ulivi come definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., attraverso il loro mantenimento e/o ripiantumazione nelle immediate vicinanze delle aree d'intervento, ferme restando le disposizioni della Legge n. 144 del 14.02.1951, e, se ne ricorrono i presupposti, quelle della L.R. n. 14/07;

3) siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;

4) i movimenti di materia per la creazione delle opere siano ridotti al minimo necessario;

5) nella realizzazione delle opere siano comunque garantiti accorgimenti tecnici idonei a non arrecare grave turbamento alla fauna selvatica;

6) le pavimentazioni carrabili o pedonali previste nell'area d'intervento, siano realizzati con materiale drenante (es. pietra locale a giunto aperto, ghiaio, terra battuta, ecc.);

7) ai fini del miglioramento delle condizioni di sostenibilità complessiva delle opere, si prescrive che la viabilità e/o i percorsi pedonali e/o ciclabili siano in sede propria e protetti con opportune schermature arbustive/arboree;

8) siano messe a dimora essenze vegetazionali locali, da posizionarsi lungo il tracciato del nuovo canale, in corrispondenza della viabilità adiacente sia al fine di ridurre l'impatto paesaggistico in particolare visivo delle opere, sia per consolidare e valorizzare il carattere naturalistico-ambientale dei luoghi;

9) non sia consentita l'eliminazione delle essenze vegetali esistenti, assicurando la conservazione e l'integrazione dei complessi vegetazionali naturali presenti;

10) i materiali di risulta provenienti dagli scavi dovranno essere allontanati e posti in discarica.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato "B" ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., quest'ultimo relativamente ai lavori da eseguire per la creazione di un nuovo canale e opere annesse, nella zona localizzata nell'area di pertinenza e nell'area annessa di cue "vore", fermo restando, che rimane nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Si ritiene di specificare che in mancanza del presente parere paesaggistico non si poteva procedere alla approvazione della presente variante urbanistica ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. 3/05 e dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e, pertanto, il Comune di Nardò dovrà provvedere, a seguito del rilascio del presente parere, alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti del presente provvedimento.

Si fa presente, infine, che permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146

del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. a seguito di parere della Commissione paesaggistica locale, e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio al Comune di Nardò del provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con prescrizioni, nei termini precisati nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i..

“La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE al Comune di Nardò (LE), relativamente agli interventi previsti, il provvedimento di deroga, di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con le prescrizioni riportate nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni, fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. e ciò prima del rilascio del P.C. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio

DI TRASMETTERE al Comune di Nardò (LE) copia autentica del presente provvedimento unitamente a copia vidimata degli elaborati di progetto a cura del Servizio AST;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.Romano Donno Dott.Nichi Vendola
